

# Rassegna Stampa

di Martedì 17 settembre 2024



*Centro Studi C.N.I.*

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
34	Il Sole 24 Ore	17/09/2024	<i>Appalti, il cardine e' il risultato (P.Malanetto)</i>	3
25	Italia Oggi	17/09/2024	<i>Costruzioni, al lavoro per un nuovo testo unico</i>	5
<b>Rubrica Energia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	17/09/2024	<i>Rinnovabili, servono 48 miliardi per ristrutturare i vecchi impianti (S.Deganello)</i>	6
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
17	Il Sole 24 Ore	17/09/2024	<i>La formazione continua aiuta fragili e soggetti in stato di esclusione sociale (R.De Luca)</i>	8
<b>Rubrica Fisco</b>				
33	Il Sole 24 Ore	17/09/2024	<i>Il Salva casa con applicazione estesa alle liti pendenti (F.Di Mauro/G.Saporito)</i>	10

## Osservatorio Impresa e Diritti

# APPALTI, IL CARDINE È IL RISULTATO

di Paola Malanetto

L'articolo 1 del Dlgs 36/2023 impone alla pubblica amministrazione di perseguire, in ambito contrattuale, il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel migliore rapporto tra qualità e prezzo e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il nuovo Codice ha sposato la teoria dell'amministrazione di risultato quale criterio orientativo del contraente pubblico nell'individuazione della regola del caso concreto.

In forza dell'articolo 4, inoltre, il risultato è parametro di interpretazione e applicazione dell'intero Codice, dunque reclama ricadute pratiche.

Per risultato si intende tanto il corretto affidamento del contratto, secondo le regole dell'evidenza pubblica, quanto la sua finale esatta esecuzione. Il binomio è significativo in un contesto in cui si è, spesso, lamentata un'eccessiva attenzione alle procedure e al momento dell'aggiudicazione, talvolta a discapito della soddisfacente e tempestiva esecuzione. Alla logica del risultato sostanziale si allinea l'esplicita subordinazione a quest'ultimo della disciplina della concorrenza, che non è l'obiettivo delle procedure quanto un mezzo per realizzare il più complesso equilibrio di interessi oggi riconducibili all'appalto pubblico.

Il principio esprime la sintesi di alcuni decenni di politiche dell'Unione Europea in materia, delle quali l'appalto pubblico è strumento di implementazione. Ne è derivato un arricchimento della causa del contratto (intesa come sua funzione economico-sociale); si è infatti passati da

una concezione "unipolare" (attenta, in principalità se non in esclusiva, a ragioni di tipo contabile), ad una funzione "bipolare" (le direttive comunitarie ne hanno fatto strumento di creazione del Mercato Unico e presidio di spazi di concorrenza), all'attuale funzione dichiaratamente "multipolare" (cristallizzata dall'ultima generazione di direttive, cui si ascrive la 2014/24/UE, il cui considerando n. 2 attribuisce agli appalti pubblici un ruolo nella strategia europea «per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva»); evidenzia la valenza polifunzionale dell'appalto pubblico la sentenza Consiglio di Stato, sezione V, n. 807/2024).

Le ricadute applicative del principio del risultato si colgono, pertanto, avendo a mente la complessità causale dell'appalto pubblico; non si tratta solo di portare a esecuzione i contratti, favorendo la massima partecipazione alle procedure di aggiudicazione, bensì di farlo, in un contesto di scarse risorse pubbliche, indirizzando queste ultime verso le imprese in condizione di adempiere in tempi rapidi e certi, dotate di miglior qualificazione (incentivando la concorrenza di qualità; sulla coerenza tra principio del risultato e qualificazione/esperienza delle imprese si veda Consiglio di Stato, sezione VII, n. 5712/2024), capaci di offrire soluzioni più rispettose dell'ambiente (green public procurement, sviluppatosi a partire dalla sentenza Corte di giustizia UE *Concordia Bus Finland OY Ab vs Finland City Council* del 17 settembre 2002); si premiano inoltre le organizzazioni aziendali attente alle ricadute sociali (*socially responsible public procurement*). La nozione di risultato dettata dal Dlgs 36/2023 non ha in definitiva «riguardo unicamente alla rapidità e alla econo-

micità, ma anche alla qualità della prestazione; la "migliore offerta" è quella che presenta le migliori condizioni economiche solo a parità di requisiti qualitativi richiesti» (Consiglio di Stato, sezione III, n. 11322/2023).

Le prime applicazioni giurisprudenziali del principio ricordano che la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina (Consiglio di Stato, sezione III, n. 9812/2023) e che l'obbligo di risultato rafforza doveri di autoresponsabilità nelle trattative, tra cui quello di *clare loqui*. Il concorrente è tenuto alla cautela nella formulazione dell'offerta, così da evitare fallimenti contrattuali, e deve saperne giustificare la sostenibilità in un unico termine assegnato (Consiglio di Stato, sezione V, n. 7114/2024); è, poi, fisiologico assoggettare a termini compatibili con le esigenze della procedura ogni forma di soccorso istruttorio, emenda o self-cleaning da parte dell'operatore economico (Tar Campania - Salerno, n. 1605/2024). Inoltre, l'impresa deve contestare tempestivamente le indicazioni ricevute in fase esecutiva, evidenziando le problematiche dei documenti progettuali, con conseguente inammissibilità di riserve su progetti validati ed assoggettamento delle stesse a termini di decadenza (Tar Lazio, n. 5834/2024). La stazione appaltante deve redigere la legge di gara prevenendo problematiche esecutive; nell'annoso dibattito sulle modalità di inserimento dei Criteri ambientali minimi nei documenti di gara, ad esempio, la giurisprudenza si sta orientando per imporre alla stazione appaltante (pena l'immediata impugnabilità degli atti di gara) di fissare specifiche tecniche che consentano al concorrente di formulare un'offerta consapevole, evitando generici richiami a suddetti criteri (Consiglio di

Stato, sezione III, n. 4701/2024; Tar Veneto, n. 723/2024 ha riconosciuto carattere cogente ai Cam in tema di efficientamento energetico degli edifici, con effetti sui criteri di redazione degli atti di una gara).

Ferma l'ampia discrezionalità che il Codice attribuisce alle stazioni appaltanti nelle scelte

contrattuali, il principio del risultato può concorrere, vincendo la procedura al suo buon esito, «ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale, facendo transitare nell'area della legittimità giustiziabile opzioni che si pensava attenesero al merito insindacabile» (Consiglio di Stato, sezione IV n.

3985/2024; sezione VI, n. 4996/2024; sezione III, n. 2866/2024 e n. 9812/2023).

A cura di

**Mariana Giordano  
Gustavo Visentini**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL NUOVO CODICE

**La concorrenza non è l'obiettivo delle procedure ma un mezzo per gestire il complesso equilibrio di interessi**



IL CONCORRENTE

**Obbligo di cautela nella formulazione dell'offerta così da evitare fallimenti contrattuali**





## **Costruzioni, al lavoro per un nuovo testo unico**

Lavorare per un testo unico sulle costruzioni. È quanto affermato dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, intervenuta ieri durante il convegno sul Salva-Casa promosso dall'ordine degli ingegneri di Roma e dalla Fondazione dello stesso ordine. La richiesta di una riforma organica della normativa in tema di edilizia è uno dei punti di intervento individuati come prioritari dalla Rete delle professioni tecniche nelle sue richieste al governo. «È molto importante che ci si confronti sul Salva-Casa e che si forniscano le giuste informazioni a tecnici, professionisti, cittadini e imprenditori», le parole di Mazzetti. «Proprio perché è un intervento iniziale da parte di un governo che ha dimostrato di avere la volontà di affrontare e incidere su materie così decisive come l'edilizia e l'urbanistica dobbiamo continuare a dialogare. Il nuovo testo unico delle costruzioni è l'obiettivo che mi sono posta e servirà un grande sforzo e un contributo essenziale da parte dei mondi produttivi e professionali. L'edilizia e l'urbanistica, che rimane il settore trainante per il nostro Paese, ha bisogno di interventi chiari, programmatici e strutturali così da poter lavorare bene per i prossimi anni, adeguandosi alla necessità di rigenerare il patrimonio immobiliare, per città più fruibili e con immobili più vivibili», ha concluso la deputata.

Idrogeno. Sempre ieri un'altra categoria, quella dei periti industriali, è stata protagonista di un evento dedicato all'idrogeno. Una tavola rotonda dal titolo «L'idrogeno come vettore energetico: dalle Cer a Industria 5.0», organizzato dal Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi). Secondo Giovanni Esposito, presidente Cnpi è necessario «sviluppare la filiera dell'idrogeno e dare impulso alle Cer: queste sono le priorità che i periti industriali individuano per sostenere al meglio la transizione ecologica nel nostro Paese. Ma per farlo, occorrono maggiori certezze sotto il profilo normativo e degli incentivi a questi due ambiti».






I PIANI PER SOLARE E IDROELETTRICO ENTRO IL 2050

## Rinnovabili, servono 48 miliardi per ristrutturare i vecchi impianti

Sara Deganello 4 pag. 19



Rinnovabili da rinnovare. Le capacità da riammodernare entro il 2050 per tecnologia (più il 4% bioenergia e l'1% geotermico)

# Rinnovabili, al 2050 necessari 48 miliardi per ristrutturazioni

## Energia

**Agici: da riammodernare 73,8 GW, soprattutto di solare e idroelettrico**

**Gli operatori: necessario sbloccare nodo concessioni e semplificare autorizzazioni**

**Sara Deganello**

Partendo da una capacità stimata di 83 GW installati nel 2025, entro il 2050 dovranno essere rinnovati in

Italia 73,8 GW con un costo ipotizzato di 48,3 miliardi di euro, destinati soprattutto a fotovoltaico e idroelettrico: emerge dallo studio "Net Zero: la sfida e il potenziale delle energie rinnovabili al 2050", presentato oggi a Milano al workshop "Net Zero Economy al 2050: miraggio o realtà?" organizzato dalla società di ricerca Agici nell'edizione 2024 dell'Osservatorio internazionale rinnovabili alla presenza dei principali player del settore.

«È un tema molto rilevante sia dal punto di vista degli operatori che dei finanziatori», ragiona l'ad di Agici Marco Carta. Dall'analisi emerge come il 70% degli impianti idroelettrici sia antecedente al 1980, mentre due terzi degli impianti eolici e fotovoltaici risalgono agli anni 2007-2014. Il che si traduce in investimenti per l'idroe-

lettrico nel breve periodo, mentre solare ed eolico «nel solo triennio 2035-2037 potrebbero richiedere fino a un terzo della spesa complessiva considerata», si legge nello studio, che ha escluso il valore degli impianti rifatti tramite incentivazione, e quelli di demovalorizzazione.

Gli investimenti nell'idroelettrico si scontrano con lo stallo delle concessioni scadute, sentito da tutti gli operatori, vista la decisione dell'Italia, unica in Europa, di procedere con riassegnazioni tramite gara, pur tra stop e ricorsi. «Lo sblocco consentirebbe di mobilitare tra i 10 e i 15 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Gli operatori delle rinnovabili sono pronti a investire sull'intera filiera nazionale sostenendo impianti *utility scale* per incrementare la produzione,

potenziare la rete e sviluppare lo storage. Per farlo è necessario modificare l'attuale quadro normativo che impedisce lo sviluppo dei nuovi impianti ma anche i revamping. È fondamentale lavorare nella semplificazione delle procedure e del permitting per evitare che gli operatori continuino ad essere penalizzati dalla legislazione italiana, sfavorevole rispetto a quella degli altri Paesi europei», commenta Giuseppe Argirò, ad di Cva. D'accordo sull'idroelettrico Nicola Monti, ad di Edison, che aggiunge: «Stiamo per avviare la ricostruzione di quattro impianti eolici che porterà a più che raddoppiare l'energia prodotta. Riteniamo necessaria la definizione di un iter autorizzativo semplificato per i progetti di repowering, dato che si traducono in un miglio-

ramento tecnologico e interessano siti produttivi già in essere». Sulla stessa linea Paolo Merli, ad di Erg: «Il repowering di un parco eolico, a parità di suolo occupato e con la metà delle turbine, permette di raddoppiare la potenza installata e triplicare la produzione di energia, grazie alle nuove tecnologie. Paradossalmente in Italia l'attuale contesto normativo ostacola questo intervento attraverso iter autorizzativi complessi e troppo lunghi e - caso unico in Europa - ingiustificate penalizzazioni nelle tariffe aggiudicate tramite aste pubbliche. Al contrario il repowering dovrebbe beneficiare di priorità autorizzativa, come già sancito da normativa europea, e di tariffe migliori stante i benefici sistemici più ampi e i maggiori costi legati allo smantellamento anticipato


dell'impianto esistente».

«Il nostro studio mostra come le aziende siano pronte a fare la propria parte, ora si attende una risposta a livello politico», sintetizza Carta: «Sono ancora troppe le lungaggini, le moratorie e i singoli provvedimenti che, spesso in contrasto con lo stesso Pniec, rallentano e bloccano gli investimenti: accelerare i processi di implementazione è oggi un imperativo non più prorogabile». Le 17 grandi utility italiane ed europee prese a campione prevedono un aumento di capacità al 2030 di 147,6 GW (+63%) e investimenti complessivi per 174,3 miliardi di euro, 42 considerando solo gli operatori italiani (A2A, Hera, Acea, Cva, Iren, Edison, Enel, Snam, Eni, Erg) per 28 GW addizionali al 2030.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Impianti da fonti rinnovabili in Italia

Per tecnologia (2025-2050). Dati in %



Fonte: Agici

**Carta: «Le aziende sono pronte a fare la propria parte, ora si attende una risposta a livello politico»**

The collage includes several pages from the newspaper 'Il Sole 24 ORE'. Visible headlines include: 'Metalmeccanica, frenata più forte. Rischio stop per quattro imprese su 10', 'Fondo di garanzia per le Pmi verso la previsione del 2025', 'Donna Genovese bandiera Pci su un incrociatore', and 'Rinnovabili, al 2050 necessari 48 miliardi per ristrutturazioni'. There is also an advertisement for 'NAUTICO' with the text '19-24 33'.

# La formazione continua aiuta fragili e soggetti in stato di esclusione sociale

Mercato del lavoro/2

Rosario De Luca

**U**n mondo del lavoro privo di disuguaglianze che coinvolga attivamente tutti i segmenti della società, specialmente quelli più fragili. Questa la sfida che siamo chiamati a vincere: garantire a tutti un'occupazione dignitosa e regolare. Disoccupati, emarginati, donne vittime di violenza, persone con disabilità: sono questi i soggetti che, più di altri, rischiano di rimanere esclusi da un mercato del lavoro che si evolve a ritmi sostenuti. L'accelerazione tecnologica e l'avanzata dell'intelligenza artificiale rischiano, peraltro, di aggravare le discriminazioni, soprattutto a spese di chi non ha accesso a una formazione adeguata e non è in grado di rispondere alle esigenze delle imprese. La partecipazione attiva al mondo del lavoro non può prescindere dall'aggiornamento delle proprie competenze professionali. Adattabilità e formazione adeguata sono le parole chiave per la creazione di un sistema economico inclusivo e virtuoso dove non c'è spazio per le disparità. Promuovere la formazione continua significa non solo garantire agli "esclusi" la possibilità di inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, ma anche consentire agli stessi di valorizzare i propri talenti e le proprie aspirazioni attraverso il lavoro, che è sinonimo di realizzazione personale e di riscatto. Un presupposto che scandisce il ruolo "sociale" dei consulenti del lavoro, da anni impegnati in azioni mirate a facilitare l'ingresso nel circuito occupazionale di soggetti in stato di esclusione sociale, ma anche a supportare le aziende nella fase del loro inserimento. Una sfida raccolta pienamente e che oggi è alla base del nostro operato quotidiano, perché riteniamo che il lavoro sia il principale strumento di crescita individuale e di abbattimento delle disuguaglianze. E le numerose iniziative che abbiamo intrapreso in quest'ambito con varie realtà sono la dimostrazione concreta dell'impegno profuso a sostegno delle fasce più deboli. Ne è esempio l'ultimo protocollo d'intesa sottoscritto con l'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas), volto a promuovere percorsi di inserimento lavorativo dei soggetti disabili e a diffondere una cultura dell'equità e dell'inclusione. Un accordo che si aggiunge alle collaborazioni già in atto con l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi

del lavoro (Anmil) per favorire la cultura della sicurezza sul lavoro e ricollocare invalidi del lavoro, familiari superstiti e persone con disabilità; con Inps e Caritas per l'inserimento al lavoro di soggetti disoccupati e in stato di emarginazione sociale e con la Fondazione Doppia Difesa Onlus per formare e ricollocare le donne vittime di violenza. Azioni con le quali vogliamo dare un nostro convinto contributo alla realizzazione di quel salto culturale che deve coinvolgere tutti e il cui scopo deve essere quello di valorizzare le abilità di ogni persona, senza distinzioni. Solo investendo e sostenendo ciascun individuo nel proprio percorso di affermazione professionale possiamo immaginare di creare una società basata sui principi di equità e giustizia sociale. L'aspetto più delicato di questo processo è proprio quello di scoprire i talenti delle persone a rischio di emarginazione sociale e soprattutto di trasferire loro la consapevolezza di possedere competenze e abilità che possono essere messe al servizio della collettività. Solo facendo emergere talenti e potenzialità spendibili nel mercato del lavoro si può interrompere il trend di emarginazione. Le politiche nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, introdotte dall'ultima riforma delle politiche attive, come l'Assegno d'inclusione o il Supporto per la formazione e il lavoro, hanno segnato, in questo senso, un positivo cambiamento di rotta, decretando la fine dell'era dell'assistenzialismo e promuovendo, invece, un approccio proattivo al lavoro. Misure che rappresentano un passo importante per l'accesso dei più deboli al circuito occupazionale. Tutti noi dovremmo porci l'obiettivo di creare le condizioni affinché anche i soggetti fragili, alla pari degli altri, possano avere reali opportunità di lavoro. La valorizzazione delle competenze e delle potenzialità di ciascun individuo rappresenta una scelta di civiltà che l'intera società è chiamata a compiere. Ma il cambio di paradigma non può avvenire senza una sinergia tra tutti gli attori coinvolti: datori di lavoro pubblici e privati, istituzioni, enti formativi e del terzo settore, servizi socio-sanitari. La strada è segnata, ma sono necessari maggiori impulsi. È fondamentale creare "buona" occupazione, collocando al "posto giusto" i disoccupati e coloro che versano in condizioni di fragilità. Ma anche pensare a modelli

formativi che offrano la possibilità di eccellere in un ambiente di lavoro in grado di restituire dignità e valore alle persone con disabilità. Così come sensibilizzare le aziende nel diffondere al loro interno una cultura più inclusiva. Sono queste le direttrici future da percorrere, un faro verso cui i consulenti del lavoro volgono già lo sguardo, grazie al loro ruolo sussidiario. Formazione, percorsi di accompagnamento al lavoro e attuazione della riforma delle politiche attive sono gli ambiti di intervento che ci vedono protagonisti con l'obiettivo di evitare le discriminazioni, superare il mero assistenzialismo e valorizzare le

potenzialità di ognuno. La sfida dei prossimi anni, che saranno caratterizzati dall'intelligenza artificiale, sarà quella di costruire un mondo del lavoro che non solo garantisca occupazione a tutti, ma che sappia anche mettere al centro la persona, le sue competenze e il suo potenziale.

*Presidente del Consiglio nazionale  
dell'Ordine dei Consulenti del lavoro*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**MOLTI I PROGETTI  
SOSTENUTI  
DAI CONSULENTI  
DEL LAVORO  
E DESTINATI  
ALLE FASCE  
PIÙ DEBOLI**



**Consiglio di Stato**  
Il Salva casa con applicazione  
estesa alle liti pendenti —p.37

# Salva casa, l'applicazione si estende alle liti pendenti

## Consiglio di Stato

Le prime pronunce  
dei giudici amministrativi  
sulla legge 105/24

I terzi danneggiati possono  
soltanto richiedere  
il risarcimento del danno

**Filippo di Mauro**  
**Guglielmo Saporito**

Primi orientamenti del giudice amministrativo sull'applicazione della legge Salva casa (105/2024) alle procedure pendenti, cioè alle contestazioni in corso.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 9 settembre 2024 n.7486 (presidente Manzione, relatore Basilico), chiarisce che la norma sopravvenuta si applica anche alle vicende pregresse.

Il caso esaminato riguardava un mutamento di destinazione (da deposito a residenza), sanzionato dal Comune di Napoli nel 2019 con una riduzione in pristino: oggi questo tipo di intervento è soggetto - articolo 23-ter della legge 105 - a maggiore elasticità.

Appunto, per fruire della legge sopravvenuta, l'autore dell'abuso, nel corso del giudizio amministra-

tivo sul ripristino, ha chiesto una sanatoria, invocando la sopravvenuta legge 105: il Consiglio di Stato non ha atteso la pronuncia del Comune sull'istanza di sanatoria del 2024, ma ha deciso la lite sulla base della norma antecedente (Tu 380/2001, più rigida sui mutamenti di destinazione), con un'importante precisazione.

Secondo il giudice, infatti, una sentenza sfavorevole al privato, che sia emessa applicando il regime antecedente la legge 105 del 2024, non impedisce al privato stesso di presentare una nuova domanda, che sospenda l'efficacia degli atti impugnati fino a una nuova pronuncia del Comune che applichi la legge del 2024.

Più in particolare, anche dopo la sentenza che confermi un abuso edilizio, il Comune può adottare (su istanza del privato) un successivo provvedimento favorevole al privato, applicando la normativa sopravvenuta (la legge 105 del 2024).

Se poi la domanda del privato, che invochi il regime più favorevole introdotto dalla legge del 2024, venisse respinta dal Comune, riprenderà efficacia l'ingiunzione di ripristino emessa anni prima, unitamente a un aggiornamento diniego di sanatoria, emessa in base alla legge 105 / 2024.

Ciò significa che la legge 105/2024 riapre prospettive per gli abusi già accertati e non ancora

eliminati, nonché per le liti pendenti: se le norme sopravvenute sono più permissive di quelle che hanno generato sanzioni, sarà possibile chiedere una sanatoria, ad esempio su un cambio di destinazione, su un'altezza interna di poco eccedente, su una veranda.

Le norme del 2024 non sono applicabili agli abusi già eseguiti (alle demolizioni già effettuate, alle sanzioni pecuniarie già pagate): tutte le altre vicende possono essere rilette con i parametri della legge sopravvenuta. Ad esempio, anche per abusi già contestati sarà possibile chiedere un accertamento di conformità semplificato (cioè sulla base della sola conformità attuale, articolo 36-bis, Dpr 380).

Con l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, la legge 105 si amplia, estendendosi a tutti i casi in cui le sanzioni ripristinatorie non sono state eseguite.

Gli unici a rimanere delusi dalla legge Salva casa potrebbero essere solo i terzi, cioè coloro che, a loro tempo, avessero segnalato l'abuso ritenendosene danneggiati: ad esempio, i vicini che avevano segnalato l'abuso vedono ora allontanarsi l'eliminazione delle opere abusive, se sopravviene una sanatoria. Ai terzi danneggiati dall'abuso, qualora sopravvenga una sanatoria, rimane solo la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, per il disagio subito nel periodo durante il quale la costruzione è rimasta illegittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA SENTENZA 7486/2024

### Interpretazione estensiva

Il Consiglio di Stato ha esteso la legge 105/2024 ai casi in cui le sanzioni ripristinatorie non sono state eseguite. Decisione presa in seguito alla richiesta, nel giudizio amministrativo, di sanatoria da parte dell'autore dell'abuso, sanzionato anni fa con una riduzione in pristino.



**NT+DIRITTO**  
**Disciplinare avvocati,**  
**no al legittimo impedimento**  
**per il viaggio «per motivi familiari»**  
La Cassazione ha chiarito che il rinvio

scatta solo in presenza di un impedimento assoluto.  
di **Francesco Machina Grifeo**  
La versione integrale dell'articolo su:  
**ntplusdiritto.ilsole24ore.com**

### TERZI DA RISARCIRE

Il Consiglio di Stato chiarisce che la norma sopravvenuta si applica anche alle vicende pregresse. Ai terzi eventualmente danneggiati non resta che la strada della richiesta di risarcimento danni.

